

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHETTINO, INDELLI, LA CERRA, CORNACCHIONE MILELLA, SO-
RIERO, CENNAMO, DIANA, TRIONE, DEL GAUDIO, SCERMINO, MI-
GNONE, NARDONE, TORRE, PULCINI, PERINEI, PEZZONI, RINALDI,
RAFFAELLI, GAMBALE, VIGNI, JANNELLI, MAGRONE, NAVARRA, POR-
CARI, LUMIA, LUIGI MARINO, DI STASI, MANGANELLI, INCORVAIA,
CAMOIRANO, SODA, TANZARELLA, PEPE, GATTO, MARIANI, SBAR-
BATI, LA SAPONARA, SPINI, MATTINA, MASELLI, STANISCI, SCOTTO
di LUZIO, DE ANGELIS, FERRANTE, CHIAVACCI, DI CAPUA, D'AIMMO,
PAGGINI, BINDI, BOVA, SITRA, GIARDIELLO, ROTUNDO, PISTONE,
NARDINI, REALE, VENDOLA, ROTONDI, WIDMANN, GUERZONI, DUCA,
SOLAROLI, GUERRA, CALVANESE, COMMISSO, BARTOLICH, VIGNALI,
DE SIMONE, SAIA, DONATO PACE, VIOLANTE, PECORARO SCANIO,
TOIA, SALES, JERVOLINO RUSSO, MAZZUCA, BORDON, AYALA, MI-
RONE, DEL TURCO, GIUGNI, ALBERTINI, POZZA TASCA, MILIO, VI-
VIANI, LA VOLPE, RIVERA, NAPPI, VOCCOLI, D'ALEMA, de BIASE
GAIOTTI, MALVESTITO**

Norme per promuovere la creazione di nuove imprese e miglio-
rarne i livelli di competitività nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'allarmante crescita della disoccupazione, soprattutto nelle regioni meridionali, determina in maniera sempre più urgente la necessità di fornire risposte legislative adeguate alla complessità e gravità della crisi occupazionale.

Nell'anno 1994 l'occupazione nel Mezzogiorno è diminuita del 4 per cento, in

misura doppia rispetto alla media nazionale, mentre il tasso di disoccupazione è balzato a circa il 31 per cento (rispetto al 16 per cento dell'Italia centro-nord).

La difesa dell'occupazione non può avvenire che attraverso una piena e corretta valorizzazione di tutte le risorse del territorio, mediante l'adozione di strumenti operativi di promozione delle occasioni di

sviluppo socio-economico del territorio stesso.

La proposta che ci occupa intende fornire un sostegno all'imprenditorialità, soprattutto giovanile, rafforzando lo spirito di iniziativa individuale e soprattutto migliorando il livello di competitività dei giovani imprenditori.

Allo scopo si è previsto di fornire ai giovani aspiranti imprenditori, già nella fase che precede la effettiva elaborazione del *business plan*, una adeguata formazione, tale da assicurare loro la competenza tecnica necessaria alla elaborazione attiva del piano di impresa, evitando che lo stesso sia rimesso totalmente e passivamente nelle mani di società di consulenza.

Ciò, del resto, assicura ai giovani un adeguato impiego del tempo intercorrente tra la ideazione della *business idea* e l'ammissione ai benefici di cui alla legge n. 44 del 1986, evitando che gli stessi attendano passivamente la valutazione del progetto da parte della « Società per l'imprenditorialità giovanile Spa ».

Si prevede, infatti, la costituzione di un fondo, a carattere rotativo, da utilizzare per la realizzazione di programmi formativi teorico-pratici e di assistenza all'elaborazione di piani di impresa, in favore di aspiranti imprenditori, da attivarsi nei comuni facenti parte dei capoluoghi delle province ricomprese nei territori di cui all'obiettivo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/93 del 20 luglio 1993, al fine di favorire la realizzazione ed il miglioramento dei livelli di competitività delle nuove imprese finanziate dalla « Società per l'imprenditorialità giovanile Spa », costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

L'attivazione di programmi simili è inoltre prevista, nei territori di intervento ENISUD e GEPI in favore di imprenditori o aspiranti imprenditori, al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e consentire la ricollocazione al lavoro di personale ex ENI e GEPI.

L'azione formativa proposta, innovando rispetto alle iniziative del passato, oltre a rendere più competitivi alcuni giovani ri-

spetto ad altri, aumentando le loro possibilità di cogliere le occasioni di lavoro, consente un aumento effettivo delle stesse, attraverso l'assistenza alla creazione di imprese.

La presente proposta di legge intende, dunque, favorire meccanismi sinergici tra azioni formative e supporti finanziari, in modo tale che siano ammessi ai contributi giovani ben formati e quindi pronti ad affrontare la difficile fase di avvio dell'attività, godendo, sì, delle provvidenze finanziarie loro concesse, ma anche, e soprattutto, avendo raggiunto un livello tale di competenza e conoscenza delle tecniche di gestione di impresa da renderli competitivi e vincenti.

In definitiva, non ci si può limitare ad erogare formazione lasciando poi a se stessi i giovani non appena il programma sia terminato, ma occorre proseguire nell'azione, affiancandoli durante le fasi di formazione, di elaborazione del piano di impresa e, successivamente, durante la fase di effettivo avvio della stessa. È necessario, quindi, un vero e proprio ampliamento dell'attività del *tutor*, che affiancherà il proprio tutorato non soltanto dopo l'ammissione ai benefici, ma anche preliminarmente, durante tutte le difficili fasi di formazione e pianificazione dell'impresa e che cesserà il suo compito solo quando i giovani avranno maturato capacità ed esperienze tali da poter proseguire con le proprie forze.

Questa azione di tutoraggio peraltro, aumentando fortemente le possibilità di successo della nuova impresa, costituisce garanzia per lo Stato di un adeguato impiego del denaro pubblico con drastica riduzione degli sprechi.

Si è ritenuto di affidare alla « Società per l'imprenditorialità giovanile Spa », in collaborazione con organismi territoriali, la realizzazione del programma di intervento che si articolerà in quattro fasi.

La prima fase prevede un corso di formazione sulle tecniche di creazione e di gestione di impresa della durata di 600 ore.

Successivamente i corsisti procederanno alla redazione del piano di impresa

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vero e proprio, avviando nel contempo un periodo di *stage* presso aziende dello stesso tipo di quelle che intendono attivare. Durante il periodo di *stage*, compito del *tutor* sarà quello di sollecitare l'attenzione dei partecipanti circa gli argomenti trattati in aula, al fine di riscontrarne la validità operativa, consentendo all'allievo di conoscere e far propri modelli, condotte e *performances* necessari ad una profittevole conduzione d'azienda.

Terminato il periodo di *stage*, elaborato il piano di impresa e presentato lo stesso alla « Società per l'imprenditorialità giova-

nile », in attesa della valutazione da parte degli organismi competenti, si proseguirà l'azione formativa che diventerà di tipo specialistico. In particolare, i discenti si distribuiranno su tre aule, ove si tratteranno, rispettivamente, tecniche di pianificazione della produzione; tecniche di finanza di impresa, *budget* e controllo di gestione; tecniche di *marketing* sia nazionale che internazionale, sia strategico che operativo.

Le figure professionali che ne scaturiranno svilupperanno capacità di creazione di impresa attraverso la definizione e lo

N. progetti presentati	N. progetti approvati	N. soci per progetto	N. dipendenti per progetto	Totale addetti
10	6	3	10	78

Altri parametri significativi e relativi a ciascun corso sono i seguenti:

Costo della formazione per persona	L/ml	362,3/30 =	L/ml	12,1
Costo per addetto	L/ml	362,3/78 =	L/ml	4,6
Costo per ciascun nuovo giovane imprenditore	L/ml	362,3/18 =	L/ml	20,1
Costo per singola nuova impresa	L/ml	362,3/6 =	L/ml	60,4

sviluppo delle strategie di *business*, in relazione al contesto concorrenziale, enfatizzando l'importanza di un approccio che premia gli aspetti di creatività strategica.

Ottenuta l'ammissione ai finanziamenti si darà avvio alla fase di realizzazione degli investimenti e, quindi, di effettivo inizio dell'attività. Durante tale fase i gio-

vani beneficranno dell'assistenza dell'organismo nominato dalla « Società per l'imprenditorialità giovanile spa ».

Circa il rapporto costi-benefici, il programma prevede la partecipazione di 30 giovani per ciascun corso, dando vita a 10 piani di fattibilità.

Le società ammesse ai benefici previsti dalla legge n. 44 del 1986 è prevedibile siano 6 o 7 ed il costo medio per ciascun programma si prevede essere pari a trecentosessantaduemilioni.

Gli occupati scaturenti da ciascun programma, trattandosi di piccole imprese, saranno circa 80.

È opportuno, a questo punto, sottolineare l'importanza della seconda finalità del fondo rotativo di solidarietà, destinato anche a finanziare i programmi di formazione teorico-pratica e assistenza alla elaborazione dei piani di impresa, in favore di imprenditori aspiranti imprenditori che intendono avviare attività di impresa nelle aree di intervento ENISUD e GEPI.

In queste aree, infatti, la ENISUD e la GEPI svolgono da tempo attività di promozione industriale attraverso contributi e finanziamenti indirizzati a coloro che siano disposti a localizzare la propria attività di impresa nelle suddette aree.

Accade spesso, però, che tali misure di sostegno non trovino l'opportuno interlocutore sia per la mancanza di interesse verso le citate aree da parte di imprenditori

delle regioni settentrionali che per l'inesistenza di un adeguato tessuto imprenditoriale locale.

Appare dunque opportuno, a nostro avviso, che il legislatore predisponga gli strumenti necessari affinché si creino i presupposti per la creazione di potenziali imprenditori in possesso di una cultura di impresa e di una conoscenza delle tecniche di gestione tali da incrementare la presentazione di progetti imprenditoriali in queste aree e nel contempo potenziarne le probabilità di successo.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, la nostra proposta di legge suggerisce, accanto ai programmi formativi di supporto alla creazione di nuova imprenditorialità giovanile, anche l'avvio, sempre a cura della « Società per l'imprenditorialità giovanile Spa », di programmi di formazione che contribuiscano a qualificare le iniziative imprenditoriali nelle aree di intervento ENISUD e GEPI, mediante un'assistenza sia precedente alla presentazione dei progetti che successiva alle ammissioni alle agevolazioni.

Ci sia consentito sottolineare che, al fine di incentivare la diffusione di una cultura di impresa tra gli imprenditori e aspiranti imprenditori locali, abbiamo previsto, come requisito di preferenza per l'ammissione al programma, la residenza nelle regioni comprendenti i territori di interesse ENISUD e GEPI.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Ai fini della presente legge, è istituito un Fondo rotativo di solidarietà destinato alla progettazione ed alla attuazione di programmi di formazione teorico-pratica, nonché all'assistenza per la creazione di nuova imprenditorialità giovanile.

2. Per favorire la realizzazione ed il miglioramento dei livelli di competitività delle nuove imprese finanziate dalla Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché allo scopo di assicurare, ai giovani componenti la compagine societaria, competenze tecnico-gestionali adeguate, la Società per l'imprenditorialità giovanile Spa è autorizzata ad avviare programmi di formazione teorico-pratica e di assistenza alla elaborazione del piano d'impresa.

3. I programmi possono essere realizzati anche mediante la costituzione di associazioni o di consorzi partecipati, oltre che dalla stessa Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, per una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, da enti pubblici territoriali, imprese private, banche o istituti di credito, associazioni e consorzi.

ART. 2.

(Territori).

1. I programmi di formazione e di assistenza di cui alla presente legge possono essere attivati nei comuni capoluogo delle province ricomprese nei territori di cui all'obiettivo 1, così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.

ART. 3.

(Beneficiari).

1. Possono essere ammessi al programma i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, residenti nella provincia nel cui territorio si svolge l'attività di formazione ed assistenza e che dichiarino di voler avviare nuove imprese e di volersi avvalere dei benefici previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44. I giovani residenti in province comprese nell'obiettivo dei programmi comunitari di cui all'articolo 2 e nella cui provincia di residenza non si è avviato un centro di formazione ed assistenza, possono partecipare alle iniziative intraprese nelle altre province. Non possono essere ammessi al programma i giovani che dichiarino di voler avviare attività d'impresa nei settori che risultino esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

2. Agli effetti della condizione di ammissibilità alle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con riferimento ai progetti presentati in attuazione del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, sono considerati di età compresa tra 18 e i 35 anni i giovani che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al programma non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età.

3. Il 20 per cento dei posti disponibili in ciascun programma di formazione e assistenza è riservato a favore dei giovani che intendano sviluppare imprese sociali, intendendosi per imprese sociali le imprese, in qualunque forma giuridica costituite, che perseguano finalità solidaristiche, sia attraverso l'erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi, sia attraverso l'esercizio di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o all'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale.

4. La Società per l'imprenditorialità giovanile Spa determina le procedure non-

ché i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione dei candidati ai corsi.

ART. 4.

(Benefici).

1. I programmi di formazione teorico-pratica e di assistenza alla elaborazione del piano d'impresa sono effettuati a favore dei giovani aspiranti imprenditori, previa opportuna selezione sulla base dell'idea d'impresa di massima e delle competenze professionali degli stessi.

2. I programmi comprendono:

a) non meno di 600 ore di formazione in aula sulle tecniche di pianificazione, gestione ed organizzazione d'impresa;

b) *stage* presso aziende dello stesso tipo di quelle che si intendono avviare e contestuale assistenza all'elaborazione del piano imprenditoriale (*business plan*);

c) non meno di 200 ore di formazione specialistica mediante la suddivisione dei partecipanti al corso in tre aule, ove si tratta, rispettivamente, di:

1) tecniche di pianificazione e gestione della produzione e logistica;

2) tecniche di controllo di gestione e finanza d'impresa;

3) tecniche di *marketing*, strategico e operativo, nazionale e internazionale.

3. La frequentazione del programma che la Società per l'imprenditorialità giovanile Spa avvierà in applicazione della presente legge, è a titolo gratuito e non costituisce titolo all'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

ART. 5.

(Ricostituzione del Fondo di solidarietà).

1. La Società per l'imprenditorialità giovanile Spa è autorizzata a destinare, in favore della ricostituzione del Fondo rota-

tivo di solidarietà di cui all'articolo 1, i contributi previsti per la redazione di quei piani d'impresa che, presentati dai corsisti, siano ammessi ai benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

ART. 6.

(Aree di crisi ENISUD e GEPI).

1. Per favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e consentire la ricollocazione al lavoro di personale ex ENI e GEPI, le società ENISUD Spa e GEPI Spa, sono autorizzate, per le rispettive aree di competenza, ad avviare programmi di formazione teorico-pratica e di assistenza alla elaborazione del piano d'impresa in favore di imprenditori o aspiranti imprenditori che intendano avviare nuove attività d'impresa nelle aree di intervento dell'ENISUD e GEPI, come individuate dalle stesse società.

2. I programmi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante la costituzione di associazioni o consorzi partecipati, oltre che dalle stesse ENISUD Spa e GEPI spa, da enti pubblici territoriali, imprese private, banche o istituti di credito, associazioni e consorzi.

3. Gli imprenditori o aspiranti imprenditori che abbiano presentato domanda di partecipazione al programma, vengono selezionati sulla base dell'idea imprenditoriale e di *test* psicoattitudinali. È considerato titolo preferenziale per l'ammissione al programma, la residenza nelle regioni comprendenti le aree di intervento ENISUD e GEPI.

4. I programmi di formazione e di assistenza alla elaborazione del piano di impresa sono realizzati in favore degli imprenditori ed aspiranti imprenditori, previa opportuna selezione sulla base della idea di impresa di massima e delle competenze professionali degli stessi. I programmi, della durata massima di sei mesi, comprendono non meno di 600 ore di formazione in aula sulle tecniche di piani-

ficazione, gestione ed organizzazione di impresa e contestuale assistenza alla elaborazione del piano imprenditoriale (*business plan*). La frequentazione del programma che la ENISUD Spa e la GEPI Spa avviano in applicazione del presente articolo, è a titolo gratuito e non costituisce titolo di ammissione ai benefici previsti per fronteggiare i problemi di riconversione delle aree di crisi ENISUD e GEPI.

5. In favore della iniziativa di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

ART. 7.

(*Copertura finanziaria*).

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 22 miliardi per l'anno 1996, lire 22 miliardi per l'anno 1997 e di lire 17 miliardi per l'anno 1998.

2. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La Società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, per le somme necessarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

